

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL’ART. 59 COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023, RELATIVO AL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO PER LE ATTIVITÀ E LE INIZIATIVE ESPOSITIVE ORGANIZZATE DAI MUSEI DI PALAZZO DEI PIO DEL COMUNE DI CARPI, PER LA DURATA DI TRE ANNI, PER IL PERIODO INDICATIVO DA AGOSTO 2024 A LUGLIO 2027, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) DI CONSIP

Premessa

Il percorso di valorizzazione del patrimonio è composto da diverse fasi che dialogano tra loro in maniera sinergica e complementare tra queste vi è la promozione della conoscenza.

Il Comune di Carpi, attraverso i Musei di Palazzo dei Pio, è dotato di importanti spazi per esposizioni temporanee, dove cura direttamente mostre con particolare attenzione sia a temi e ambiti cronologici e culturali collegati alle proprie collezioni permanenti e sia ad argomenti contemporanei che sono in grado di coniugare gli interessi scientifici e il gradimento del pubblico.

Nel contesto delle attività e delle iniziative culturali organizzate dal Settore S2 Sviluppo culturale – Promozione della città del Comune di Carpi si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di allestimento dei suddetti spazi espositivi presso i Musei di Palazzo dei Pio del Comune di Carpi.

Art. 1

Oggetto del servizio

Il presente capitolato disciplina il contratto per il servizio di allestimento per le attività e le iniziative espositive organizzate dai Musei di Palazzo dei Pio del Comune di Carpi organizzate per il periodo di tre anni da agosto 2024 a luglio 2027 come di seguito dettagliato.

Per necessità di funzionalità tecnica complessiva e omogeneità, l’affidamento in oggetto non è suddivisibile in lotti funzionali o in lotti prestazionali ai sensi dell’art. 58 comma 2 del d. lgs. n. 36/2023.

In conformità con quanto stabilito dall’art. 57, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 in materia di *Green Public Procurement*, il servizio deve rispondere ai criteri ambientali minimi (c.a.m.) richiamati dall’art. 130 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 2

Modalità di espletamento del servizio

L’affidamento ha per oggetto i servizi descritti nella successiva tabella delle prestazioni con relativa indicazione delle tariffe a base di offerta, che saranno realizzati negli spazi espositivi dei Musei di Palazzo dei Pio del Comune di Carpi per il periodo del contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Musei di Palazzo dei Pio:

- Piano ammezzato tra terra e 1°: appartamento inferiore
- 1° piano, loggia;
- Piano ammezzato tra 1° e 2°: appartamento nobile
- 2° piano, museo della città e sala Khaled

Archivio storico: corridoio della sala dei Cimieri.

Tabella delle prestazioni con relativa indicazione delle tariffe a base di offerta:

ALLESTIMENTI		
Servizi	Prestazioni	Tariffa a prestazione
1. Montaggio	montaggio	

strutture espositive	posizionamento e montaggio strutture espositive lignee già presenti presso i Musei (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: pannelli, pedane, basi per teche, pareti, ecc.) di dim. Max cm. 200x200, incluso stuccature e tinteggio a scelta della D.L., con almeno due operatori	150,00 euro
2. movimentazione	supporto alla movimentazione delle opere e di altro materiale e disimballaggio opere e loro esposizione (a parete e/o altri supporti), per un massimo di 10 opere, con due operatori	280,00 euro
3. Montaggio apparati grafici e multimediali	posizionamento grafica di mostra; supporto per installazioni multimediali e altre strumentazioni previste nell'allestimento, con due operatori, per un massimo di 5 pannelli in forex e 20 didascalie	280,00 euro
4. noleggio	Noleggio di pannellature in legno di dimensioni cm. 100x200h/250h per max 120 giorni cadauna	60,00 euro cadauna
5. assistenza, manutenzioni e ritocco	Assistenza, manutenzioni e ritocco tempestivo intervento di riparazione e/o sostituzione in caso di necessità delle strutture di allestimento, con intervento entro le 24 ore dalla richiesta, per un massimo di 4 ore di intervento	280,00 euro
6. smontaggio	smontaggio strutture espositive lignee montate come al punto 1. di dim. Max cm. 200x200, con almeno due operatori	60,00 euro

Si precisa sin da ora che le tariffe orarie per i servizi di cui sopra saranno applicate indistintamente in caso di giornata festiva e feriale, diurna, serale o notturna. In ogni caso non sarà prevista alcuna maggiorazione di prezzo orario in caso di servizi effettuati nel corso di festività.

Qualora si verificassero aggiornamenti normativi in materia, l'affidatario sarà tenuto a tenerne conto e comprenderne gli adempimenti nell'ambito delle prestazioni sopra indicate.

Qualora l'attività espositiva per cui sia commissionato il servizio non venga realizzata per cause di forza maggiore anche in conseguenza di provvedimenti normativi emanati dalle autorità sovraordinate, saranno pagate all'operatore le sole prestazioni già effettuate.

Le caratteristiche del servizio di allestimento saranno stabilite sulla base della programmazione espositiva approvata dalla Giunta comunale dell'ente. I progetti espositivi saranno comunicati di volta in volta, sulla base del calendario delle lavorazioni predisposto dalla Direzione dei Musei, e sarà definito il piano di intervento presso gli spazi espositivi, tramite richieste di volta in volta inviate dal Direttore dell'esecuzione del contratto o da un suo assistente delegato alla Ditta affidataria.

Le modalità e le tempistiche con cui la Stazione Appaltante provvederà a richiedere i servizi specifici saranno più compiutamente disciplinate dai singoli contratti discendenti dall'Accordo Quadro, comunque coerenti con le seguenti prescrizioni:

- i servizi saranno richiesti via posta elettronica con anticipo di almeno 30 giorni naturali e consecutivi rispetto alla data di inizio del servizio di montaggio e smontaggio;
- in casi eccezionali, potranno essere richiesti servizi di monitoraggio e tempestivo intervento di riparazione e/o sostituzione in caso di necessità delle strutture di allestimento a carattere di urgenza, per i quali si richiede l'intervento entro 24 ore dalla comunicazione, sempre mediante

posta elettronica preceduta da richiesta telefonica ad un riferimento indicato dalla Ditta affidataria;

- Il servizio di allestimento richiesto dovrà essere conforme alle indicazioni fornite dalla Stazione appaltante, per meglio comprendere la disposizione degli spazi e le caratteristiche delle strutture si rimanda rispettivamente agli allegati:
 - planimetrie **allegato (A1)**;
 - abaco strutture **allegato (A2)**.

Le singole mostre avranno un progetto specifico che sarà relativo agli spazi e alle strutture di cui agli allegati, che sarà fornito al momento della richiesta dei servizi, con un anticipo quindi di almeno 30 giorni naturali.

Potranno essere concordati periodici incontri anche su piattaforma internet, per condividere le soluzioni da adottare relativamente alla complessità degli interventi e servizi richiesti.

La Ditta affidataria si deve impegnare:

- 1) a collaborare con il Direttore dell'esecuzione o suo delegato nella pianificazione del servizio da attivare;
- 2) a garantire la presenza di incaricati qualificati presso gli uffici interessati del settore a richiesta o al bisogno per l'erogazione del servizio.

Il montaggio delle strutture espositive e le relative lavorazioni potranno essere suscettibili di variazioni fino alla data di apertura della mostra. In proposito, la Ditta affidataria si dovrà impegnare a effettuare le relative modifiche.

La Ditta affidataria è responsabile del corretto comportamento dei montatori durante le operazioni di allestimento.

I lavori commissionati devono essere accompagnati dall'ordinativo inviato via e-mail dal direttore dell'esecuzione responsabile del lavoro stesso.

Art. 3 **Requisiti**

Potranno partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 65 del d. lgs. 36/2023 in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti:

Requisiti di ordine generale:

1. l'operatore economico non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui agli artt. 94 - 98 del D. Lgs. 36/2023;
2. l'operatore economico non deve trovarsi nelle condizioni di cui alla L. 383/2001;

Requisiti tecnico-professionali:

1. iscrizione e abilitazione nel MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Stazione appaltante) al bando Servizi - **Gestione Eventi – Servizi di allestimento spazi per eventi - CPV 79952000-2**;
2. oggetto sociale risultante da visura camerale depositata presso Camera di Commercio attestante l'attività di REALIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DI MUSEI e MOSTRE.

Il possesso dei suddetti requisiti generali e tecnico-professionali dovrà essere oggetto di autodichiarazione e dovrà essere mantenuto, a pena di risoluzione di diritto del contratto, per tutta la durata dello stesso, ossia anche in fase esecutiva.

Si ricorda agli operatori economici partecipanti che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.

Il possesso dei requisiti autodichiarati dovrà essere successivamente comprovato dalla Ditta affidataria mediante esibizione di idonea documentazione attestante gli stessi, su espressa e successiva richiesta della Stazione appaltante, nel caso di documenti non in possesso della Pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 43 del DPR 445/2000.

Art. 4 **Durata contrattuale**

Il contratto avrà durata di tre anni da agosto 2024 a luglio 2027. La decorrenza delle previsioni contenute nell'accordo quadro partirà dalla data della stipula dell'Accordo Quadro in oggetto.

L'accordo quadro, comunque, si riterrà concluso anzitempo al raggiungimento dell'importo totale affidato.

La Stazione appaltante, alla scadenza del contratto, si riserva la facoltà di disporre la proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, secondo le modalità di cui all'art. 120 comma 8 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. In tale caso verrà data comunicazione per iscritto alla Ditta affidataria prima della scadenza naturale del contratto, mediante PEC o mediante altra forma idonea a garantire data certa;

Tuttavia perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto e qualora il servizio si stato svolto in maniera pienamente soddisfacente per la stazione appaltante, accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto, verificate le compatibilità di bilancio, l'affidamento potrà essere rinnovato, agli stessi patti e condizioni, per un periodo complessivo non superiore ai tre anni.

Art. 5 **Importo dell'appalto**

Il valore complessivo massimo stimato dell'accordo quadro è quantificato in € 69.000,00, IVA di legge esclusa, per un importo complessivo di € 84.180,00 (IVA 22% compresa), per un periodo complessivo di tre anni, da agosto 2024 a luglio 2027, così suddiviso:

- annualità 2024: euro 11.500,00 + 22% IVA per un importo complessivo di € 14.030,00;
- annualità 2025: euro 23.000,00 + 22% IVA per un importo complessivo di € 28.060,00;
- annualità 2026: euro 23.000,00 + 22% IVA per un importo complessivo di € 28.060,00;
- annualità 2027: euro 11.500,00 + 22% IVA per un importo complessivo di € 14.030,00;

In caso di rinnovo, come indicato al precedente art. 4, l'importo complessivo del contratto, comprensivo della suddetta opzione, ammonterà a euro 138.000,00 + IVA 22%, per complessivi euro 168.360,00, così suddiviso:

- annualità 2027: euro 11.500,00 + 22% IVA per un importo complessivo di € 14.030,00;
- annualità 2028: euro 23.000,00 + 22% IVA per un importo complessivo di € 28.060,00;
- annualità 2029: euro 23.000,00 + 22% IVA per un importo complessivo di € 28.060,00;
- annualità 2030: euro 11.500,00 + 22% IVA per un importo complessivo di € 14.030,00;

Pertanto, in caso di rinnovo, l'importo complessivo del contratto, comprensivo della suddetta opzione, ammonterà a € 138.000,00 + IVA 22%, per complessivi euro 168.360,00, inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023.

Il predetto importo è puramente indicativo in quanto il raggiungimento dello stesso è subordinato ai contratti discendenti effettivamente emessi. L'importo deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per la Ditta affidataria motivo di rivalsa e/o opposizione alcuna. La Stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'Accordo quadro che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.

Non sono ammesse offerte economiche in aumento.

Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell'appalto sarà pari a quanto dichiarato nel preventivo presentato dal concorrente. Tale corrispettivo dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per l'intero servizio e comunque di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto attuativo secondo quanto specificato nel presente documento.

L'importo offerto dovrà essere comprensivo di ogni onere richiesto dal presente capitolato, ad esclusione della sola IVA.

La ditta affidataria, formulando la propria offerta, si impegnerà ad accettare tutto quanto previsto nell'avviso pubblico e nel capitolato speciale d'appalto, con le indicazioni particolari e descrittive del servizio in oggetto. Non sono ammesse, in fase di offerta, richieste di deroga, clausole, proposte di condizioni diverse o limitazioni. La realizzazione del servizio dovrà essere garantita in tutte le sue parti e componenti.

Art. 6

Modalità di affidamento dell'accordo quadro

Trattandosi di servizi di importo inferiore a euro 140.000,00 è consentito l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023.

La presente indagine esplorativa di mercato (espletata al fine di implementare il principio di concorrenzialità, quand'anche l'importo stimato a base di offerta permetta di procedere anche senza previa consultazione di più operatori) è volta all'individuazione dell'operatore economico con il quale procedere al successivo perfezionamento del contratto d'appalto di un accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 59 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, mediante affidamento diretto, con Trattativa Diretta sul MePA di Consip.

L'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, di accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 59 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, verrà effettuato con aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo, individuato mediante percentuale unica di sconto sull'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate, con affidamento diretto, mediante trattativa diretta su MePA di Consip, bando **Gestione Eventi – Servizi di allestimento spazi per eventi - CPV 79952000-2**.

La Stazione Appaltante, una volta ricevuti ed esaminati i preventivi di spesa, procederà alla conclusione di un accordo quadro con il miglior offerente mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.a) della l. 120/2020, mediante trattativa diretta su MePA di Consip.

Alla Ditta affidataria verranno affidati i singoli contratti discendenti, attivati in funzione delle specifiche esigenze e disponibilità della Stazione appaltante, che verranno stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio tramite lettera di conferma d'ordine ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs 36/2023.

Si precisa che in sede di singoli contratti discendenti e conseguente fatturazione la percentuale unica di ribasso offerta verrà applicata, a seconda dei servizi richiesti, sulle tariffe indicate per ciascuno di essi all'art. 2 del presente capitolato.

Resta fermo che la presente richiesta di offerta non costituisce presunzione di ammissibilità e che questa stazione appaltante può procedere a non affidare i servizi anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Art. 7

RUP e direttore dell'esecuzione

Il RUP è individuato nella persona della dott.ssa Manuela Rossi Responsabile del servizio Musei, Archivio storico, Teatro, Turismo, Memoria del Comune di Carpi, mentre le funzioni di direttore dell'esecuzione saranno svolte dal dott. Tommaso Carlino del servizio Musei.

Art. 8

Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 9

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal RUP o dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP o il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del RUP o del Direttore dell'esecuzione.

Art. 10

Modifiche contrattuali

Sono ammesse modifiche dei contratti discendenti nei modi e nei limiti di quanto statuito dall'art. 120 del d.lgs 36/2023.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto discendente, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto discendente originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 11

Sospensione dell'esecuzione del contratto. Verbale di sospensione

Il RUP o il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il RUP o il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il RUP o il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del D.Lgs 36/2023.

Art. 12

Verifica di conformità

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Art. 13 **Inadempimenti e penalità**

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice le seguenti penali:

- a) **penale per ritardo:** la Stazione appaltante procede ad applicare una penale calcolata in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardato adempimento.
- b) **penale per inadempimento:** La penale per l'inadempimento è quantificata dalla stazione appaltante in una misura variabile tra il 2 e il 5% dell'ammontare netto contrattuale. Nell'applicare la penale, la stazione appaltante tiene conto della gravità dell'inadempimento.

Tali penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di verifica di conformità.

In ogni caso, le penali di cui alle lett. a) e b) del presente articolo, complessivamente considerate, non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale. In caso di superamento, il contratto è risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Il RUP o il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Art. 14 **Risoluzione**

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal RUP a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 2 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;

- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- perdita del possesso dei requisiti richiesti all'art. 3 del presente capitolato;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 15 **Recesso**

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni naturali e continuativi da notificarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs 36/2023 e del relativo allegato II.14.

Art. 16 **Pagamento delle fatture**

I pagamenti avverranno a seguito di emissione di singola fattura corrispondente al singolo contratto discendente disposto dalla Stazione appaltante. La fattura dovrà contenere nella descrizione il titolo della mostra a cui si riferisce e dovrà essere inviata tramite piattaforma SDI e trasmessa al seguente codice univoco ufficio: UFT5W3, esclusivamente previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice CIG, il numero della determina e il numero dell'impegno relativo al servizio di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovranno essere riportati obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dall'aggiudicatario in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 17

Revisione prezzi del servizio

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto.

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

La richiesta di revisione in aumento del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Art. 18 Garanzia definitiva

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023. La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del D.Lgs. 36/2023, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso con le modalità specificate dal citato art. 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

L'importo della garanzia definitiva può essere ridotto, oltre ai casi contemplati dall'art. 106, comma 8, primo, secondo e terzo periodo, anche per una percentuale pari a 10%, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo del comma 8.

Al termine del rapporto la stazione appaltante procederà allo svincolo definitivo della garanzia, prestata a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

La garanzia è costituita, a scelta della ditta affidataria:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso il tesoriere del Comune di Carpi, UNICREDIT BANCA S.p.a. di Carpi, IBAN IT49C0200823307000028474373, a titolo di pegno, a favore del Comune di Carpi; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria della Stazione appaltante (Comune di Carpi) con le seguenti coordinate: Tesoreria dell'Unione del Comune di Carpi, presso UNICREDIT BANCA S.p.a., filiale di Carpi, IBAN: IT49C0200823307000028474373.

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 106, comma 3, del d. lgs. 36/2023. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 117, comma 12, del d. lgs. 36/2023.

La ditta affidataria, prima di procedere alla sottoscrizione, è tenuta a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19/01/2018 n. 31 (GU del 10/04/2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 106 comma 3 e 117 comma 12 del d.lgs 31 marzo 2023 n. 36".
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, prevedendo la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;

La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta in una delle seguenti forme:

- (in caso di garanzia nativa digitale) file firmato digitalmente dal soggetto munito di idonei poteri del garante (banca o compagnia di assicurazione od intermediario autorizzato ai sensi della vigente normativa);
- (in caso di garanzia nativa analogica) copia scansionata dell'originale analogico firmato digitalmente da un legale rappresentante dell'operatore economico offerente in segno di attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico.

Art. 19

Spese contrattuali

Sono a carico della ditta appaltatrice eventuali spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Art. 20

Divieto di cessione del contratto. Subappalto

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.
E' ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

Art. 21

Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Modena.

Art. 22

Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 20.01.2014, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". L'amministrazione comunicherà all'impresa aggiudicataria, mediante apposita comunicazione, l'indirizzo URL del sito comunale in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 23

Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

Art. 24

Riservatezza

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è il Comune di Carpi ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: mail privacy@comune.carpi.mo.it ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec comune.carpi@pec.comune.carpi.mo.it tel. 059 649111;
- b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (**RPD-DPO**) è contattabile all'indirizzo mail: rresponsabileprotezionedati@comune.carpi.mo.it;
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2, lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Carpi implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2023 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.